

Nel modello Redditi 2026 il calcolo dell'Ires premiale: quando e come compilare

La riduzione Ires è compatibile con il Cpb, ma solo sulla quota di reddito non soggetto a sostitutiva

Dichiarazioni

Il beneficio, valido solo nel periodo d'imposta 2025, prevede diverse condizioni

La fruizione va segnalata sin dal frontespizio, dove è prevista una specifica casella

Pagina a cura di
Alessandro Braggion
Giorgio Gavelli

La compilazione del modello Redditi 2026 per i soggetti Ires può prevedere l'utilizzo del beneficio collegato all'imposta premiale, vale a dire la riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota di cui all'articolo 77 del Tuir.

L'Ires premiale - prevista dall'articolo 1, commi 436-444, della legge 207/2024 e disciplinata nel dettaglio dal decreto ministeriale 8 agosto 2025 - si applica solo in presenza (congiunta) di una considerevole serie di requisiti. In primo luogo:

- 1 una quota almeno pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere stata accantonata ad apposita riserva;
- 2 un ammontare almeno pari al 30% degli utili accantonati di cui al punto precedente e, comunque, non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 deve essere destinata a investimenti relativi all'acquisto/leasing di beni strumentali nuovi, indicati negli allegati A e B alla legge 232/2016, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato e realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 2 novembre 2026 (termine di presentazione del modello Redditi 2026);
- 3 l'importo investito, comunque, non

deve essere inferiore a 20mila euro.

Inoltre, nel 2025:

- 4 il numero di unità lavorative per anno (Ula) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
- 5 devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in base all'articolo 4 del Dlgs 216/2023, in misura pari ad almeno l'1% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Infine, l'impresa non deve aver fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nel 2024 o nel 2025, a eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs 148/2015 (dovuta ad eventi transitori - comprese le intemperie stagionali - e non imputabili all'impresa o ai dipendenti).

In dichiarazione

La fruizione dell'agevolazione va segnalata sin dal frontespizio del modello dichiarativo, dove è stata prevista una apposita casella in cui indicare:

- il codice 1, nel caso in cui l'aliquota agevolata si applichi sull'intero reddito d'impresa prodotto dal dichiarante;
- il codice 2, nel caso in cui l'aliquota agevolata si applichi su una quota del reddito d'impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 4, del Dm 8 agosto 2025). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 sia superiore a dodici mesi; in tal caso, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota Ires è ragguagliato ad anno.

La citata casella non va, invece, compilata qualora il soggetto dichiarante applichi l'agevolazione solo sul reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate ex articolo 115 del Tuir e/o da trust in regi-

me di Ires premiale di cui il dichiarante è socio/beneficiario.

Le possibili decadenze

Sono poi previste alcune cause di decadenza che comportano il riversamento dell'intero beneficio fruito, precisamente qualora la quota di utile accantonata (al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite) venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, o qualora i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro la fine del quinto esercizio successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento (2030 o 2031 a seconda dei casi).

La riduzione d'imposta legata all'Ires premiale non è incompatibile con il concordato preventivo biennale (Cpb): in base a quanto chiarito dalla relazione al decreto 8 agosto 2025, la riduzione dell'aliquota al 20% spetta anche ai soggetti aderenti al concordato (si veda Il Sole 24 Ore dell'8 giugno scorso), ma solo sulla quota di reddito non soggetto a imposta sostitutiva (e, quindi, sull'imponibile dichiarato a quadro RN - totalmente o parzialmente a seconda dei casi - e sull'ecedenza emergente dal rigo CP1).

Versamenti e calcoli

Da tener presente, in riferimento ai versamenti, che l'articolo 1, comma 443, della legge 207/2024 sterilizza ai fini del calcolo dell'acconto 2026 (acconto dovuto per il periodo



d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025) l'effetto dell'agevolazione. Per chi ne fruisce nel modello Redditi 2026, quindi, scatta il ricalcolo dell'acconto «storico» da versare in modo che risulti una base imponibile non influenzata dal beneficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società in regime di trasparenza, coinvolti i righi TN4, TN30 e RH5

Nel dettaglio

Attenzione anche al caso del consolidato fiscale: il riferimento è il quadro GN

Oltre al frontespizio, l'agevolazione dell'Ires premiale comporta (a seconda dei casi) la compilazione delle seguenti parti del modello:

- il rigo RF58, casella "3E", in cui imputare le quote di reddito agevolato attribuito dai soggetti "in trasparenza" di cui il dichiarante è socio/beneficiario (già comprese negli importi riportati alle colonne precedenti);
- il rigo RN8A, appositamente introdotto per consentire la liquidazione separata dell'Ires alla aliquota ridotta del 20%;
- i righi RN22 e RN23, in cui riportare eventuali acconti specifici già versati (caso presumibilmente abbastanza raro) e il debito d'imposta relativo all'Ires premiale;
- il rigo RX1 per il versamento separato dell'imposta ridotta.

Il beneficio spettante

Il decreto ministeriale 8 agosto 2025 (articolo 12) prevede che, ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota Ires spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti ai fini del beneficio.

L'eventuale agevolazione non spettante – in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti – va riportata in colonna 4 del rigo RN8A. Molta attenzione andrà riportata alla compilazione del nuovo prospetto presente ai righi RS524 e seguenti, dedicati al monitoraggio delle riserve costituite o incrementate con l'utile 2024 accantonato nella misura minima prevista dal legislatore, al fine di dimostrare se è intervenuta (o meno) la decadenza specifica legata al vincolo introdotto su queste riserve.

Sul punto, le istruzioni precisano che, qualora l'intervenuta di-

stribuzione comporti la decadenza dall'agevolazione, va barrata la casella «Decadenza», ma non quando ciò si verifica nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Infatti, in tal caso, l'agevolazione non spetta proprio, per cui è inutile calcolarla.

Trasparenza e consolidato

Particolare è la compilazione in caso di trasparenza e consolidato fiscali, temi affrontati dagli articoli 8 e 9 del Dm 8 agosto 2025. Nel primo caso (trasparenza) i righi interessati sono il TN4 (quota di imponibile agevolato a colonna 5A), il TN30 (reddito agevolato imputato ai soci) e l'RH5 (quota reddito attribuito per trasparenza).

Nel secondo caso (consolidato fiscale), l'Ires premiale comporterà la compilazione del rigo GN6 (colonna 5A, imponibile agevolato trasferito al gruppo) e, relativamente al modello CNM, dei righi NF1 (colonna 1A), NF12 (colonna 3) e CN5 (colonne 3, 4 e 5).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio

Situazione societaria

La società Beta Spa, con esercizio coincidente con l'anno solare, che al 31.12.2025 presenta i seguenti dati:

- utile 2024 pari a 80.000 euro;
- accantonato a riserva straordinaria dell'utile 2024 pari a 64.000 euro;
- utile 2023 pari a 90.000 euro;
- investimento in beni 4.0 e/o 5.0 pari a 25.000 euro;
- utile ante imposte 2025 (e imponibile) pari a 90.000 euro.

Verifica dei requisiti (ex articolo 1, commi 436-444, legge 207/2024 e Dm 08.08.2025)

REQUISITO	IMPORTO MINIMO	IMPORTO	RISPETTO DEL REQUISITO
Accantonato a riserve dell'utile 2024 almeno pari all'80%	64.000	64.000	sì
L'importo minimo dell'investimento deve essere pari al maggiore tra:			
● 30% dell'utile 2024 accantonato a riserva (19.200 euro)			
● 24% dell'utile di esercizio 2023 (21.600 euro)	21.600	25.000	sì
● importo minimo di legge investimento in beni 4.0 e/o 5.0 (20.000 euro)			

Nota: si ipotizza il rispetto delle condizioni relative all'incremento occupazionale

Determinazione Ires premiale

Utile ante imposte * aliquota Ires premiale (20%) = 18.000 euro.

La minor imposta dovuta collegata alla riduzione dell'aliquota Ires spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti. Formula: reddito agevolabile fino a concorrenza dell'importo degli investimenti agevolabili/4*100. Nel caso di specie: 25.000/4*100 = 625.000. Nel frontespizio va compilata con il codice 1 la casella "Ires premiale".

IRES	RN1 Reddito	Legge n. 112/2016	Liberalità	Reddito lordo				
		(1)	2	2A	3			90.000,00
	RN8A IRES premiale	Imponibile soggetto all'aliquota 20%	Imponibile soggetto all'aliquota di col. 3	Aliquota	Agevolazione non spettante	Imposta		
		1	2	3	4	5		18.000,00
	RN23 Imposta a debito	Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate	(di cui	IRES premiale			
		1	2	2A	3			18.000,00
	R5523 Totale detraibile							,00
	Riserve vincolate per IRES premiale							
	R5524 Copertura perdite		Importo					,00
			2					
	Decadenza							
	<input type="checkbox"/>							
	R5525	Denominazione delle riserve	Importo	Utilizzato	Distribuito			
		1	2	3	4			
		Riserva straordinaria	64.000,00	,00	,00			
	R5526		,00	,00	,00			
	R5527		,00	,00	,00			

Ai fini degli acconti 2026 ricordarsi di sterilizzare il vantaggio dell'Ires premiale.